

Accordo di cooperazione

tra

Comune di Urbino, con sede amministrativa in via Puccinotti 3 61029 Urbino (PU)

C.F.82004510416 P.IVA 00654690411 9, rappresentata legalmente da Maurizio

Gambini

e

l'Istituto Tecnico Industriale Statale (ITIS) "E.Mattei" con sede amministrativa in Via

Luca Pacioli, 22, 61029 Urbino, C.F. 91 009720417, rappresentato dalla Prof. Sergio

Brandi (Dirigente scolastico)

premesso

Nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione tra il comune di Urbino e l'ITIS "E. Mattei" di Urbino, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo.

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1. Le parti si rendono disponibili a realizzare:

1. La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:

- a) l'elaborazione e lo sviluppo di aree di ricerca e di formazione comuni
- b) lo scambio di materiale scientifico;
- c) la realizzazione di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione;

- d) lo svolgimento di tirocini formativi e stage volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti.
- e) Progettazione di iniziative culturali ed educative con ricaduta nel territorio.

2. La partecipazione in comune:

- a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
- b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

Art.2. Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 punto a), c) e f) stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Art.3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Art.4. La presente convenzione è valida per un periodo di 3 anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza. Le parti, comunque,

si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art.5. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6. Il comune di Urbino e l'ITIS "E. Mattei" di Urbino si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini scientifici o demografici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le parti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art.7. Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa- Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le spese di bollo sono a carico di entrambe le parti.

URBINO lì, 13/03/2023

Il Dirigente Scolastico dell'ITIS "E. Mattei"

Prof. Sergio Brandi



Comune di Urbino

Maurizio Gambini
